

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

08/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Patto di stabilità 2009 – Circolare RGS n. 2 del 27 gennaio 2009 concernente il “patto di stabilità interno”	2
Le associazioni di volontariato non possono partecipare a gare di appalti pubblici – Il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	3
Nei Bandi di gara è illegittimo il criterio di preferenza per le cooperative del territorio – Il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	4
Da Febbraio 2009 la registrazione dei contratti di locazione è online – Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate	4
Qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante e corretta applicazione dell’Aliquota IVA – Risoluzione n.24/E dell’Agenzia delle Entrate	5
Il trattamento IVA applicabile al servizio di trasporto scolastico effettuato da una cooperativa sociale – Risoluzione n.27/E dell’Agenzia delle Entrate	5
Le spese di personale da considerare per la verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale – Le spese finanziate dall’articolo 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) – Il parere della Corte dei Conti	6
Elezioni europee: Scade il 9 marzo il termine per presentare domanda di iscrizione nella lista aggiunta del comune di residenza per l’esercizio del voto da parte dei cittadini della UE residenti in Italia	7
L’incentivo per la progettazione previsto dall’art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006, il pagamento è per cassa – Il parere della Ragioneria Generale dello Stato	8

Patto di stabilità 2009 – Circolare RGS n. 2 del 27 gennaio 2009 concernente il “patto di stabilità interno”

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La circolare contiene criteri interpretativi circa le nuove disposizioni per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali alla luce delle novità, rispetto alle regole degli anni precedenti, introdotte dall'art. 77-bis, commi da 2 a 31, della legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).

Riportiamo di seguito i punti salienti evidenziati dalla circolare e della normativa vigente che prevede quanto segue:

- che il saldo obiettivo sia ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico;
- a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità per gli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria; agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto.
- l'introduzione, a decorrere dal 2010, di misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel DPEF;
- per gli enti inadempienti al patto 2008/2011, un diverso sistema sanzionatorio che opera mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori; alla Corte dei conti continua ad essere affidato il compito di accertare il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni;
- che il monitoraggio del patto di stabilità interno sia effettuato con cadenza semestrale e non più trimestrale;
- che gli enti commissariati ai sensi dell'art. 141 del TUEL siano soggetti a partire dal 2009 al patto di stabilità interno.

Il testo completo della circolare e delle tabelle di calcolo predisposte dalla Ragioneria dello Stato sono reperibili al seguente indirizzo: "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"

Le associazioni di volontariato non possono partecipare a gare di appalti pubblici – Il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Con parere n. 266/2008, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture è intervenuta a chiarire le problematiche relative alla possibilità per una associazione di volontariato di partecipare a procedure di gara.

L’Autorità, in accordo al costante orientamento giurisprudenziale, ritiene illegittima la partecipazione a gare di appalti pubblici delle associazioni di volontariato, in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica - economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), della possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza.

L’art. 2, comma 1 e 2, della legge n. 266/1991 prevede che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e, inoltre che:

- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Il comma 3 dell’art. 2 sopra citato stabilisce, inoltre, l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

La caratteristica precipua dell’attività di volontariato consiste dunque nella sua gratuità, che comporta come corollario inevitabile l’impossibilità di retribuire la medesima, anche da parte del beneficiario. Pertanto, la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale un appalto pubblico di servizi, si pone come incompatibile, rispetto a tale fondamentale aspetto del volontariato.

Inoltre la stessa legge n. 266/91 all’art. 5 prevede che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Pertanto il dettato normativo ha escluso che le associazioni di volontariato possano espletare attività commerciali (sono tuttavia ammesse quelle di carattere marginale così come individuate con il D.M. del 25 maggio 1995)

L’autorità pertanto conclude che non è conforme alla normativa vigente di settore l’utilizzazione di volontari, laddove l’attività da questi esercitata sia utile al conseguimento del punteggio tecnico (di cui alla procedura di gara all’offerta economicamente più vantaggiosa) , non essendo possibile per le associazioni di volontariato prendere parte a procedure concorrenziali.

Nei Bandi di gara è illegittimo il criterio di preferenza per le cooperative del territorio – Il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con parere n. 251/2008 è intervenuta a chiarire che è principio consolidato in giurisprudenza, che i criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

Pertanto il criterio di attribuzione del punteggio previsto nel Bando di gara per: “partecipazione ai tavoli di concertazione a livello di ambito territoriale sociale” si pone in contrasto con i principi comunitari.

L’Autorità per i Contratti, nel caso specifico, ha pertanto censurato il bando di gara per l’affidamento di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi a Cooperative Sociali di tipo A e loro consorzi, che prevedeva l’assegnazione di “...15 punti alle Cooperative sociali che partecipano costantemente ed attivamente alla concertazione di ambito e che dimostrano una adeguata conoscenza delle risorse sociali della comunità di riferimento, ciò in linea con quanto previsto dalla Legge 328/00 art. 1 commi 4) e 5), dal D.P.C.M. 30 marzo 2000 e dal Piano Sociale Regionale”

Il criterio di aggiudicazione dunque è stato giudicato lesivo della concorrenza in quanto:

determinante ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;

restrittivo in quanto assegnabile unicamente ai soggetti che partecipano all’ambito di concertazione della stazione appaltante.

Dunque la combinazione di dette condizioni, in base alle quali il punteggio può essere attribuito, determina un vantaggio per le cooperative locali che risultano essere favorite, sia per l’ambito territoriale, sia per l’elevato punteggio che possono conseguire.

Da Febbraio 2009 la registrazione dei contratti di locazione è online – Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate rende noto che è stata attivata la procedura on line per la registrazione dei contratti di locazione e per il pagamento delle relative imposte.

La procedura, denominata Locazioni Web, è presente sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> .

Il sito contiene inoltre la procedura Pagamenti Registro Web, che consente di versare l’imposta di registro dei contratti di locazione pluriennali sia per le annualità successive alla prima, sia per le proroghe, le risoluzioni e le cessioni delle locazioni.

Qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante e corretta applicazione dell'Aliquota IVA – Risoluzione n.24/E dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 24/E del 29 gennaio 2009 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della corretta aliquota IVA all'attrazione denominata "Autoscontro" e sono stati forniti chiarimenti in relazione alla qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella C, elenca le attività di spettacolo che sono state assoggettate all'IVA.

In particolare, il punto 4) della citata tabella C elenca gli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (...); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".

In relazione all'aliquota applicabile il numero 123) della tabella A, parte III, allegata al citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce che si applica l'aliquota del 10 per cento agli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (...); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".

Ciò posto, al fine di stabilire se all'attrazione denominata "autoscontro" sia applicabile o meno l'aliquota agevolata ai sensi del numero 123) della citata tabella A, va verificato se la stessa possa ricondursi tra le attività di spettacolo viaggiante.

Al riguardo, l'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" stabilisce che "Sono considerati <spettacoli viaggianti> le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (...)".

Per quanto riguarda la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante, quindi, è necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il trattamento IVA applicabile al servizio di trasporto scolastico effettuato da una cooperativa sociale – Risoluzione n.27/E dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 27/E del 30 gennaio 2009, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito avanzato da una Cooperativa sociale che chiede di conoscere se le prestazioni di servizio di trasporto scolastico da essa rese siano da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto 127-novies), parte terza, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633, ovvero all'aliquota del 4 per cento stabilita dal numero 41-bis), parte seconda della stessa Tabella A, per le prestazioni educative.

Secondo l'Agenzia delle Entrate il servizio in oggetto, ancorchè fornito da cooperativa sociale, sconta l'aliquota del 10%, per le seguenti motivazioni:

Il numero 41-bis), parte seconda, della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che alle «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e

malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale» si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

La norma prevede l'applicabilità dell'aliquota del 4 per cento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. il soggetto che effettua le prestazioni deve essere una società cooperativa o un consorzio di cooperative;
2. destinatari del servizio devono essere gli anziani, gli inabili adulti, i tossicodipendenti e i malati di AIDS, gli handicappati psicofisici e i minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
3. le prestazioni di servizi rese devono essere quelle socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.

Relativamente alla tipologia di prestazioni destinatarie dell'aliquota agevolata e in particolare alle prestazioni educative, si osserva che la chiara formulazione della norma non consente di ricondurre nell'ambito dell'attività educativa quelle prestazioni che, se pur ad essa collegate, sono funzionalmente e strutturalmente diverse.

In particolare, il servizio di trasporto, ancorché reso ai medesimi destinatari delle prestazioni educative, ossia agli alunni appartenenti alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo ed effettuato con accompagnatori a cui viene delegato il compito di controllare e assistere gli alunni, costituisce attività autonoma e distinta e non può essere configurabile come prestazione educativa ai fini dell'applicabilità della norma recata dal richiamato n. 41-bis), parte seconda, della menzionata Tabella A allegata del d.P.R. n. 633 del 1972.

Le spese di personale da considerare per la verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale – Le spese finanziate dall'articolo 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) – Il parere della Corte dei Conti

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte, con deliberazione n. 1/2009 ha fornito chiarimenti circa la classificazione contabile delle spese finanziate con i proventi dell'art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) che prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo codice della strada sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il comma 4 precisa che una quota del 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, è devoluta oltre che a determinate finalità ivi specificate (quali il miglioramento della circolazione sulle strade, il potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli), anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208 (recante disposizioni per la destinazione dei proventi spettanti allo Stato). Fra queste ultime è inclusa l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Quest'ultima disposizione, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, deve intendersi riferibile anche al personale del Corpo di polizia municipale.

La Sezione Regionale della Corte dei Conti afferma che le spese destinate a forme previdenziali e assistenziali per le forze di polizia municipale, effettuate utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del codice della strada, debbano essere iscritte all'intervento 01 (spese di personale) in quanto trattasi di somme che, sia pure per il perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade, vengono destinate a personale dipendente dell'Ente, per compiti e mansioni espletate nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui potrebbe essere sottoposto.

Inoltre si osserva come le forme previdenziali e di assistenza anche nella codificazione SIOPE siano incluse nell'intervento 01 - spese di personale.

Conseguentemente, tali spese devono essere incluse nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale.

Elezioni europee: Scade il 9 marzo il termine per presentare domanda di iscrizione nella lista aggiunta del comune di residenza per l'esercizio del voto da parte dei cittadini della UE residenti in Italia

I cittadini dell'Unione Europea, residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

A tal fine i cittadini devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè entro il 9 marzo 2009 (considerando data della votazione domenica 7 giugno 2009).

Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello stato di origine.

Anche se la legge n. 128/98 ha soppresso l'obbligo per il cittadino dell'Unione di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza è tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.

Con la circolare n. 2/2009 del 22 gennaio 2009 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, vengono fornite ulteriori indicazioni ed anche la modulistica del caso:

- Modulo Opzione;
- Manifesti informativi;
- Modello lettera personale, tradotta in più lingue, da inviare ai cittadini comunitari.

L'incentivo per la progettazione previsto dall'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/2006, il pagamento è per cassa – Il parere della Ragioneria Generale dello Stato

Con l'approvazione della legge di conversione del DL 162/2008 (decreto anti crisi) il valore dell'incentivo per le progettazioni è stato definitivamente abbassato allo 0.5%.

Tale percentuale tuttavia non si applicherà solo per il futuro ma anche per il passato e precisamente per tutti i pagamenti che saranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2009.

Infatti la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 36, predisposta già a dicembre 2008 aveva chiarito che la norma deve essere letta in termini di cassa e non di competenza, infatti, secondo la ragioneria dello Stato, :

*" la percentuale del 2% (poi abbattuta allo 0,50%) dell'importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma *de qua* e per l'1,5% al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (*l'obbligo del trasferimento riguarda solo le Amministrazioni dello Stato e non anche gli Enti Locali*) .*

La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l'attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.

La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio"

Bergamo, 02 febbraio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord